

Prot. N. 867 IV.8 del 25/08/2020

Al Personale Docente

Al Personale ATA

Al Sito della scuola

Oggetto: Lavoratori fragili-sorveglianza sanitaria eccezionale

In riferimento all'adozione di misure specifiche per i lavoratori, nell'ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori "fragili", l'art. 83 del Decreto- Legge n.34 del 19 maggio 2020, introduce misure per la protezione di coloro i quali presentano particolari condizioni di salute ed operano a contatto con un'utenza variegata. In questi casi, è disposta la sorveglianza sanitaria eccezionale. Rientrano in questa misura tutti i lavoratori: "maggiormente esposti a rischio contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità".

Nel "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", pubblicato da INAIL il 23/04/2020, la sorveglianza sanitaria eccezionale viene prefigurata con riferimento ai lavoratori con età superiore a 55 anni, o al di sotto di tale età, ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in tale situazione.

Tale condizione deve essere riconosciuta o dal medico curante o dal medico del lavoro INAIL, o dal medico competente.

I lavoratori a rischio che possono usufruire di tale prescrizione sono:

1. i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono pertanto soggetti che hanno già ottenuto il riconoscimento dello stato di handicap grave previsto dalla legge n. 104/1992.
2. i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992. Si tratta dei soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dello stato di handicap previsto dalla Legge n. 104/1992 senza connotazione di gravità ma nel cui verbale, oppure in altra certificazione medico legale in loro possesso, è riportata la condizione di immunodepressione o di patologia oncologica o relativa terapia salvavita che determina una condizione di rischio.



Al fine, pertanto, di assumere decisioni organizzative che preservino i lavoratori fragili, si invitano tutti coloro i quali si trovano nella condizione in parola, a segnalarlo al Dirigente Scolastico **in tempi brevi**, chiedendo di sottoporre la propria situazione al medico competente che provvederà ad esprimere una propria valutazione.

La richiesta dovrà pervenire all'indirizzo di posta elettronica dell'Istituto (caselle PEO oppure PEC), secondo il modello allegato.

La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Allegati:

MODELLO RICHIESTA SORVEGLIANZA SANITARIA COVID



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Clementina Iannuzzi
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93

